

# Gaeta, il Tar respinge il ricorso della De Vizia Spa

[Stampa](#)

Dettagli

Scritto da Ufficio Stampa Comune di Gaeta

Pubblicato: 22 Luglio 2014

Visite: 550



**Gaeta 22-07-2014 Ricorso De Vizia: il TAR Latina dà ragione al Comune di Gaeta.** E' stato, infatti, respinto dal Tribunale Amministrativo il ricorso della De Vizia S.p.A. contro il Comune di Gaeta, per cui è stata impugnata la sua esclusione dalla gara novennale, indetta dall'Amministrazione Comunale, per la gestione del Servizio di Igiene Urbana, nonché la nuova gara pubblica espletata e aggiudicata alla Eco Car.

L'Amministrazione Comunale fornirà dichiarazioni ed ulteriori informazioni nel comunicato stampa che sarà inviato a tutti i media nella giornata di domani.

.....

**N. 00638/2014REG.PROV.COLL.**

**N. 00310/2013 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato il presente**

**DISPOSITIVO DI SENTENZA**

sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 310 del 2013, proposto dalla **De Vizia Transfer S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Vincenzo De Vizia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Clarizia e Gennaro Macri e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Michela Iazzetta, in Latina, viale dello Statuto, n. 19

***contro***

Comune di Gaeta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annamaria Rak e Salvatore Scafetta e con domicilio stabilito ex legge presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4

***nei confronti di***

**I.P.I. S.r.l.**, quale capogruppo mandataria dell' **A.T.I.** con la **ECO.CAR S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe e Pietro Angeloni e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Latina, Vico, n. 45 **Consorzio Gaeta Ambiente S.c. a r.l.**, non costituito in giudizio

**a) con il ricorso originario:**

Per l'annullamento,

*Previa concessione di misure cautelari anche inaudita altera parte,*

- della [determinazione del Comune di Gaeta n. 23/II del 5 aprile 2013](#), contenente presa d'atto dei verbali della gara per l'affidamento, per nove anni, del servizio di igiene urbana, come indetta con [determinazione dirigenziale n. 54/II del 16 novembre 2012](#) e, pertanto, decisione di non procedere all'aggiudicazione della predetta gara;
- dei verbali di gara approvati con la succitata determinazione;
- della nota del Comune di Gaeta prot. n. 17716 del 3 aprile 2013, recante risposta all'atto di diffida ex art. 243-bis del d.lgs. n. 163/2006;
- della [determinazione del Comune di Gaeta n. 24/II del 5 aprile 2013](#), con cui è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento per sei mesi del servizio, nonché dei relativi lettera di invito e disciplinare di gara;
- dei verbali della procedura negoziata del 23 e 24 aprile 2013, nella parte in cui non si sono rilevate ulteriori ragioni di inammissibilità delle offerte presentate dall'impresa **Ambroselli Maria Assunta** e dalla costituenda **A.T.I. I.P.I. S.r.l. – ECO.CAR. S.r.l.**, nonché della [determinazione del Comune di Gaeta n. 27/II del 24 aprile 2013](#), di approvazione dei predetti verbali;
- del provvedimento del Comune di Gaeta recante invito a presentare offerta in busta chiusa sigillata contenente il ribasso, di cui alla lettera di invito prot. n. 17936 del 24 aprile 2013, e della medesima lettera di invito;
- del verbale della Commissione di gara del 26 aprile 2013, di aggiudicazione provvisoria della gara all'**A.T.I. costituenda I.P.I. S.r.l. – ECO.CAR. S.r.l.**;
- di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale ed in specie dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato o, in via subordinata, per la condanna del Comune al risarcimento dei danni in misura non inferiore al 10% dell'importo dell'offerta della ricorrente, formulata per la gara novennale indetta con la determinazione n. 54/II del 16 novembre 2012

**b) con i motivi aggiunti depositati l'11 luglio 2013:**

per l'annullamento

- della [determinazione del Comune di Gaeta n. 28/II del 3 maggio 2013](#), comunicata con nota prot. n. 22246 del 27 maggio 2013, pervenuta il 4 giugno 2013, recante aggiudicazione definitiva (rectius provvisoria) dell'appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Gaeta per il periodo di sei mesi;
- di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale ed in particolare del verbale di immissione nel servizio e di ogni atto che presupponga la qualifica del **Consorzio Gaeta Ambiente** come gestore del servizio per la declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra il Comune e l'aggiudicatario o, in via subordinata, per la condanna della P.A. al risarcimento dei danni in misura non inferiore al 10% dell'importo posto a base della gara novennale

**c) con i motivi aggiunti depositati il 12 novembre 2013:**

per l'annullamento,

*previa adozione di opportune misure cautelari,*

- della [determinazione del Comune di Gaeta n. 37/II del 30 maggio 2013](#), non comunicata alla parte ricorrente, contenente l'aggiudicazione definitiva all'**A.T.I. I.P.I. S.r.l. – ECO.CAR S.r.l.** della gara di appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Gaeta per il periodo di sei mesi;
- del bando di gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e differenziati, pulizia delle strade, della caditoie e delle spiagge libere, nonché manutenzione del verde pubblico, spedito per la pubblicazione il 10 ottobre 2013;

- della [determinazione del Comune di Gaeta n. 75/II del 10 settembre 2013](#), recante indizione della (nuova) gara di appalto mediante procedura aperta;
- di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale e per la declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto stipulato il 25 luglio 2013 tra il Comune e l'aggiudicataria nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente all'affidamento del servizio per nove anni o, in via subordinata, per la condanna della P.A. al risarcimento dei danni in misura non inferiore al 10% dell'importo posto a base della gara novennale, relativamente alla quale l'offerta della ricorrente è stata esclusa illegittimamente

**d) con i motivi aggiunti depositati il 23 giugno 2014:**

per l'annullamento

- della [determinazione del Comune di Gaeta n. 56-AMB dell'8 aprile 2014](#), conosciuta in data 20 maggio 2014, contenente aggiudicazione definitiva alla **ECO.CAR. S.r.l.** della procedura di gara per l'affidamento, per sei anni, del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Gaeta, indetta con la [determinazione n. 75/II del 10 settembre 2013](#) (già impugnata);
- di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale per la declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra il Comune e l'aggiudicataria nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente all'affidamento del servizio per nove anni o, in via subordinata, per la condanna della P.A. al risarcimento dei danni in misura non inferiore al 10% dell'importo posto a base della gara novennale, relativamente alla quale l'offerta della ricorrente è stata esclusa illegittimamente.

**Visti il ricorso originario ed i relativi allegati;**

Viste la domanda di misure cautelari, anche provvisorie, presentata in via incidentale dalla società ricorrente e la dichiarazione di rinuncia alla stessa, depositata il 22 maggio 2013;

Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di Gaeta e dell' **A.T.I. I.P.I. S.r.l. – ECO.CAR S.r.l.**;

Visti i motivi aggiunti depositati l'11 luglio 2013;

Visti, altresì, i motivi aggiunti depositati il 12 novembre 2013;

Vista la domanda di adozione di misure cautelari presentata con i motivi aggiunti depositati in data 12 novembre 2013;

Vista l'ordinanza n. 338/2013 del 21 novembre 2013, con cui è stata respinta la domanda cautelare presentata con i motivi aggiunti depositati il 12 novembre 2013;

Visti i motivi aggiunti depositati il 23 giugno 2014;

Viste le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 120, comma 9, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

Nominato relatore nell'udienza pubblica del 17 luglio 2014 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale

**PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione I<sup>^</sup>), così definitivamente pronunciando sul ricorso originario e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso originario e dichiara inammissibili i motivi aggiunti, respingendo le domande di accertamento dell'inefficacia del contratto e declaratoria del diritto della ricorrente all'affidamento del servizio, nonché le domande di risarcimento del danno.

**Condanna la ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 6.000,00 (seimila/00) a favore del Comune di Gaeta ed € 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore dell' I.P.I. S.r.l. e dell'ECO.CAR. S.r.l. (queste ultime in solido tra loro), per complessivi € 7.500,00 (settemilacinquecento/00).**

Nulla spese nei confronti del **Consorzio Gaeta Ambiente S.c. a r.l.**

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATO IN SEGRETERIA**

**Il 22/07/2014**

**(Art. 120, co. 9, cod. proc. amm.)**

**IL SEGRETARIO**

**(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)**

Fonte: [giustizia-amministrativa.it/](http://giustizia-amministrativa.it/)